

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2851

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BIANCO)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

(V. Stampato Camera n. 5247)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 maggio 1991*

**Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 417**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è inserito il seguente:

«Art. 97-bis. - (*Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi*). - 1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità, concretatisi in delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, quando gli atti stessi, oltre a non essere conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla fun-

zione, denotino l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.

3. Il termine previsto dall'articolo 102 è fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera c-bis dell'articolo 94».

Art. 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole: «la sanzione di cui alla lettera d) dell'articolo 94» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni di cui alle lettere c-bis e d) dell'articolo 94».

Art. 4.

1. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi dell'articolo 97-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dal decimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270.